

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-679 del 17/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ELLE-ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici sito nel Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296
Proposta	n. PDET-AMB-2016-703 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciassette MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ELLE-ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici sito nel Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003;
- D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/08/2015 Prot. Unione 31538, completata in data 19/08/15 Prot. Unione 32588, e acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 74027 del 24/08/2015, da **ELLE-ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI**, nella persona di La Porta

Daniela, in qualità di Socio dell'Impresa, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici sito nel Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 14/09/2015 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 35245, acquisita al Prot. Prov.le 79828/2015, con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che la Ditta in data 18/09/2015, con Nota acquisita al Prot. Unione 35969 e al Prot. Prov.le 81615 del 21/09/2015, ha richiesto il rilascio del seguente ulteriore titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Considerato che in data 30/09/2015 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 37452 e al Prot. Prov.le 86100 del 05/10/2015;

Considerato che, a far data dalla richiesta di rilascio dell'ulteriore titolo abilitativo (18/09/2015), è stato avviato nuovamente il procedimento, come da relativa comunicazione del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio del 08/10/2015 Prot. Unione 38934, acquisita al Prot. Prov.le 87470/2015;

Dato atto che con Nota Prot. Prov.le 88055 del 12/10/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza dei Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 27/10/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- Nel merito dell'assoggettabilità a screening della modifica progettuale sottoposta a procedura di AUA della ditta, la Posizione Organizzativa del Nucleo Procedimenti unici (VIA, AIA, Energia, Rifiuti) della Provincia ha precisato quanto segue:
 - 1) per l'inserimento del nuovo punto di emissione relativo al generatore, è necessario effettuare una procedura di screening come modifica di un progetto esistente rientrante nelle categorie di cui alla legge regionale 9/99 e s.m.i.. Si precisa che qualora l'inserimento del nuovo punto di emissione riguardi una tipologia di emissione scarsamente rilevante tale procedura non sarà necessaria;
 - 2) sulla modifica delle emissioni esistenti, fermo restando che le condizioni di esercizio dell'attività sono le medesime dello stato di fatto valutato nella delibera di Giunta Regionale n. 140/2012 (screening) in quanto la ditta non ha mai attuato la configurazione progettuale corrispondente all'aumento dei quantitativi dei rifiuti trattabili, si precisa che la Regione ha valutato ambientalmente compatibile l'aumento dei quantitativi di rifiuti e l'inserimento dell'operazione R4, fermi restando i sistemi di aspirazione e la tipologia degli impianti di trattamento installati ma con la prescrizione di adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la fase di esercizio e di cantiere. In

conclusione l'azienda oggi non attua il progetto approvato in screening, relativo all'aumento di rifiuti, ma modifica l'impianto efficientando il sistema emissivo attraverso il convogliamento di più punti di emissione e l'aumento, in un caso, di portata delle medesime, e pertanto si ritiene non necessaria la procedura di screening in quanto la modifica si configura come parziale attuazione di quanto prescritto dalla Regione e prescritto nella delibera di Giunta Regionale n. 140/2012 come necessità di "adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la fase di esercizio e di cantiere".

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- In merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ha richiesto di acquisire documentazione integrativa;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- In merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, ha preso atto che il Comune di Cesena ha emesso Benestare allo scarico Prot. Com.le 82085 in data 25/09/2015 per le acque domestiche in corpi idrici superficiali;
- In merito alla valutazione di impatto acustico, si è preso atto che il Comune di Cesena con Nota del 25/08/15 Prot. Com.le n. 72363/63: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 83/AUA/2015, la Valutazione di Impatto Acustico, elaborato dal T.C.A. dott. Lorenzo Godenzini e datata 20 maggio 2011, in cui si attesta, per l'attività in oggetto, il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e la dichiarazione che l'attività si svolge da prima del 30/12/1995 (data di entrata in vigore della Legge Quadro in materia di inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447) e che da tale data l'impianto non è stato oggetto di modifica, come definita dall'art 2 del DPR 13.03.2013 n. 59, si prende atto di tali dichiarazioni/Valutazioni in merito all'impatto acustico. ”*.
- La Conferenza, sulla base dell'art. 3 comma 4 del D.P.R n. 59/13, ha ritenuto che per l'inserimento del nuovo punto di emissione relativo al generatore soggetto ad obbligo di autorizzazione, prima del rilascio dell'A.U.A., sia necessario effettuare una procedura di screening come modifica di un progetto esistente rientrante nelle categorie di cui alla legge regionale 9/99 e s.m.i., pertanto la Provincia provvederà a comunicare al SUAP, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano l'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti, unitamente alla planimetria richiesta per il recupero dei rifiuti;

Dato atto pertanto che con Nota Prot. Prov.le 94008/15 del 02/11/2015, la Provincia di Forlì-Cesena ha richiesto al SUAP Unione dei Comuni Valle del Savio di procedere nei confronti della ditta con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i., per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti, unitamente ad una planimetria unica dell'impianto su cui siano rappresentati sia i settori relativi alla gestione rifiuti sia i mulini di macinazione presenti;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 43653 del 05/11/2015 acquisita al Prot. Prov.le n. 95181 del 05/11/2015, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che in data 16/11/2015, con Nota acquisita al Prot. Unione 45214 e al Prot. Prov.le 98421 del 18/11/2015, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nonché le proprie osservazioni, in risposta alla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, con le quali la Ditta ha rinunciato all'inserimento della nuova emissione E8 “Gruppo elettrogeno”;

Ritenuti superati i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90;

Visto che con nota Prot. Unione 52590 del 22/12/2015, è stato precisato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 10-bis della L. 241/90, i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 19/08/2015 si sono interrotti in data 05/11/2015 (data di comunicazione SUAP art.10-bis L. 241/1990) e sono iniziati nuovamente a decorrere dalla data del 16/11/2015 (data di riscontro da parte della Ditta) e, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.P.R. 59/2013, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 120 giorni da tale data;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 01/03/2016 con Nota acquisita al Prot. Unione 8352, acquisita da Arpae al Prot. PGFC 3142 del 07/03/2016 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa a sostituzione e rettifica di quanto già trasmesso in data 16/11/2015;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 28/01/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale – Rapporto istruttorio acquisito in data 19/02/2016;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio Prot. Prov.le 9876 del 14/03/2016 a firma del Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade Cesena della Provincia di Forlì-Cesena ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ELLE ELLE snc di La Porta Mariano e Figli con sede legale e stabilimento in Comune di Cesena (FC), Via Pavirana n. 2296 - Protocollo istanza dell'Unione Comuni Valle del Savio P.G.N. 31538 del 10/08/15 e P.G.N. 32588 del 19/08/15 - Fascicolo 83/AUA/2015 - Rapporto istruttorio per Autorizzazione Unica Ambientale”, acquisito da Arpae in data 16/03/2016 al PGFC 3701/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 82085/338 del 25/09/2015 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto “Benestare n. 13670 del 25/09/2015 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali”, corredato di apposita planimetria, acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 84263 del 29/09/2015;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate negli Allegati A, B, C e “Allegato D e relativa planimetria”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, precedentemente rilasciati alla ditta dalla Provincia di Forlì - Cesena, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 113 del 23/03/05 Prot. Prov.le 96007/04 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali n. 212 del 13/06/2013 Prot. Prov.le 93147/13 del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;
- iscrizione n. 510 del 28.02.2013, Prot. Prov.le 36169/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 11/11/2015 è stata acquisita al Prot. Prov.le 96586/15 l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i. relativa alla ditta in oggetto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ELLE-ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, alla Provincia di Forli-Cesena, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ELLE-ELLE S.N.C. DI LA PORTA MARIANO E FIGLI** (C.F./P.IVA 00908920408), con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n.2296, per lo **stabilimento di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici sito nel Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C** e nell' "**ALLEGATO D e relativa planimetria**", parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, alla Provincia di Forli-Cesena, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della

normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza;

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto della Provincia di Forlì-Cesena n. 113 del 23/03/05 prot. n. 96007/04 rilasciato ai sensi del D.P.R. 203/88, in scadenza al 31/12/15. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione con modifiche relative alla eliminazione delle emissioni E1 ed E2 "Mulini di rottamazione", all'inserimento delle nuove emissioni E7 "Mulino di frantumazione" e E8 "Gruppo elettrogeno", al convogliamento della emissione E3 "Mulino di rottamazione" alla emissione E6 "Mulini linee trasporto rottami macinati". Con e-mail del 08/09/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 27/10/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha definito i limiti, le condizioni e le prescrizioni applicabili alle emissioni in atmosfera di seguito riportati:

EMISSIONI E6 MULINO MACINAZIONE (modificata) ed E7 MULINO FRANTUMAZIONE (nuova) - Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione del valore limite si fa riferimento ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, punto 4.12.3 "Selezione, vagliatura, frantumazione, macinazione di rifiuti in genere" che prevede un limite pari a 20 mg/Nmc di polveri. A tale valore si applica una riduzione del 10% come previsto dal punto 1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo del suballegato 2 all'allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i, pertanto il valore limite per le Polveri è pari a 18 mg/Nmc.

Per l'emissione E6 (modificata) la Ditta dovrà effettuare, entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, un controllo, in quanto in precedenza autorizzata con un valore di emissione meno restrittivo, mentre per l'emissione E7 (nuova) la Ditta dovrà provvedere alla comunicazione della data di messa in esercizio e alla effettuazione dei tre controlli previsti alla messa a regime degli impianti.

EMISSIONI E4 – E5 GRUPPO ELETTROGENO 550 kW (esistente) ed EMISSIONE E8 GRUPPO ELETTROGENO 450 kW (nuova) a gasolio - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per i limiti, si fa riferimento al punto 3 "Motori fissi a combustione interna" della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, che prevede i seguenti valori limite:

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E4 – E5 gruppo elettrogeno 550 kW	Polveri	130
	Ossidi di azoto	4.000
	Monossido di carbonio	650
E8 - (nuova) gruppo elettrogeno 450 kW	Polveri	130
	Ossidi di azoto	4.000
	Monossido di carbonio	650

Per il funzionamento dei gruppi elettrogeni, la ditta dovrà impiegare gasolio conforme a quanto stabilito dall'allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I valori limite riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Per quanto riguarda i gruppi elettrogeni non si prescrivono autocontrolli in analogia a quanto stabilito dalla D.G.R. 2236/09 e s.m.i punto 4.34 per impianti termici civili alimentati a gasolio con potenza termica nominale del singolo generatore inferiore a 3 MW.

La Conferenza ha altresì evidenziato che per l'inserimento del punto di emissione relativo al nuovo gruppo elettrogeno di potenza termica pari a 450 kW (E8) è necessario effettuare preventivamente la procedura di screening, come modifica di un progetto esistente rientrante nelle categorie di cui alla legge

regionale 9/99 e s.m.i., dal momento che tale nuova emissione non è classificabile come “scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 co.1 del Dlgs 152/06 e s.m.i., considerato che insieme al gruppo elettrogeno già autorizzato di potenza pari a 550 kW (E4-E5) raggiunge complessivamente la soglia di 1 MW stabilita al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i. La Conferenza ha perciò espresso parere non favorevole al rilascio dell'AUA dal momento che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.P.R n. 59/13, prima di prima di richiedere l'AUA occorre effettuare la procedura di screening, di cui all'art. 20 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Con PEC port. n. 43653 del 05/11/2015 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della L 241/90, alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sopra evidenziati.

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con PEC del 18/11/11 acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. Prov. n. 98421/15 ha inoltrato le osservazioni della Ditta in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art- 10-bis della L 241/90, con le quali la Ditta rinuncia all'inserimento della nuova emissione E8 “Gruppo elettrogeno”.

A seguito della rinuncia della Ditta all'inserimento della emissione E8 risultano superati i motivi ostativi oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L 241/90 sopra indicati.

Il Responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera ha valutato che a seguito di tale rinuncia le emissioni E4 ed E5 relative al gruppo elettrogeno esistente, diversamente da quanto stabilito nella Conferenza del 27/10/15, sono classificabili come “scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 co.1 del Dlgs 152/06 e s.m.i, e come tali non sono oggetto dell'autorizzazione, dal momento che tale gruppo elettrogeno di potenza pari a 550 kW non raggiunge la soglia di 1 MW stabilita al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 27/10/15 e delle successive valutazioni sopra citate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/08/2015 P.G.N. 31538 e completata in data 19/08/15 P.G.N. 32588, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI N. E4, E5 – GRUPPO ELETTROGENO a gasolio 550 kW

provenienti da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 3 “Motori fissi a combustione interna” della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc

Ossidi di azoto	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E6 – MULINO E VIE DI TRASPORTO ROTTAMI MACINATI

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a maniche

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	18	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – MULINO DI FRANTUMAZIONE

Impianto di abbattimento: n. 3 cicloni + filtro a maniche

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	18	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della **emissione modificata E6** (esistente ma soggetta in precedenza al rispetto di un valore limite meno restrittivo). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E6 ed E7 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

- Con la presente istanza di AUA la Ditta, esercente attività di recupero di rifiuti non pericolosi, richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 212 del 13/06/2013 Prot. Prov. n. 93147/2013, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali destinati ad attività di stoccaggio aventi una superficie complessiva pari a mq 3.000,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 28/02/2007 Prot. Prov. n. 21312 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso stradale tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni integrate dall'inserimento di una prescrizione, in analogia ad impianti simili, relativa all'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati acquisite agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 01/03/2007 al Prot. Prov. n. 21312 a firma del Geom. Pasolini Alessandro;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario a firma dell'Ing. Luigi Bartoli depositata agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 06/02/2013 Prot. Prov.le n. 13312;

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Pavirana, n. 2296 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Attività di recupero rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali di stoccaggio aventi una superficie complessiva pari a mq 3.000,00
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da nr 3 dissabbiatore/disoleatore aventi un volume utile complessivo di mc 74,22 di cui volume separazione mc 60,30 volume camera grassi mc 7,89 volume fanghi mc 6,03 e serbatoio recupero oli avente un volume pari a mc 18,00
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto prelievo posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione
Corpo Recettore	Fosso stradale tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “Parte Terza”;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 “parte Terza”. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie;**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque almeno ogni 6 mesi. Detti oli dovranno essere stoccati in contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettati di legge in specifica materia. Qualora durante le ispezioni al serbatoio degli oli non venisse rilevata la presenza di detta sostanza, dovrà essere allegata alla documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, un'autocertificazione che documenti il giorno della verifica e le motivazioni del mancato recupero della sostanza oleosa;

11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che con la domanda di AUA in oggetto, acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 74027 del 24.08.2015, il legale rappresentante pro-tempore della ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli**, dichiara, tra l'altro, quanto segue:

- relativamente alla comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla situazione autorizzata con iscrizione n. 510 del 28.02.2013, prot. prov.le n. 36169/13;
- che l'impianto non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che l'autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità alla VIA del progetto relativo all'attività;

Dato atto che l'impianto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.R. n. 140 del 13.02.2012, con l'esclusione, in considerazione dei limitati impatti attesi, dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto che la ditta non si è avvalsa della possibilità di aumentare i quantitativi complessivamente gestiti presso l'impianto, con particolare riferimento ai rifiuti avviati a recupero R4, conformemente alla verifica di assoggettabilità (screening) di cui alla D.G.R. n. 140 del 13.02.2012;

Dato atto che la ditta in oggetto è in possesso dei seguenti certificati rilasciati da CERTIND SA in data 02.12.2014, aventi validità fino al 01.12.2017:

- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- Certificato di Conformità ai sensi del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013, relativo alla gestione dei materiali derivanti dall'operazione di recupero R4 effettuata sui rifiuti costituiti da rottami di rame;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/10/15, ha ritenuto necessario comunicare alla Ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto di seguito riportati:

- sulla base dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 59/13, è necessario, prima di richiedere l'A.U.A. in oggetto, effettuare la procedura di screening, di cui all'art. 20 del Dlgs 152/06 e s.m.i., come modifica di un progetto esistente rientrante nelle categorie di cui alla legge regionale 9/99 e s.m.i., in relazione alla modifica derivante dall'inserimento del nuovo punto di emissione E8 relativo al gruppo elettrogeno di potenza pari a 450 kW, in quanto tale emissione non è classificabile come "scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 co.1 del Dlgs 152/06 e s.m.i., dal momento che insieme al gruppo elettrogeno già autorizzato di potenza pari a 550 kW (E4-E5) raggiunge la soglia di 1 MW stabilita al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che con nota del 02.11.2015, prot. n. 94008/15, la Provincia di Forlì-Cesena ha richiesto al SUAP Unione dei Comuni Valle del Savio, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.,

di procedere nei confronti della ditta con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i., per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti, unitamente ad una planimetria unica dell'impianto su cui siano rappresentati sia i settori relativi alla gestione rifiuti sia i mulini di macinazione presenti;

Dato atto che, visti gli esiti della suddetta Conferenza di Servizi, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. con nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 95181 del 05.11.2015;

Considerato che, con documentazione acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 98421 del 18.11.2015, la ditta in oggetto ha trasmesso le proprie osservazioni rinunciando della nuova emissione E8 "Gruppo elettrogeno" e ha trasmesso la planimetria richiesta, come sostituita e rettificata dalla planimetria acquisita al prot. prov.le n. 9152 del 09.03.2016;

Considerato pertanto che a seguito della rinuncia della ditta all'inserimento della emissione E8 risultano superati i motivi ostativi oggetto della comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 sopra indicati;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area parzialmente disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il parere del Comune di Cesena in merito alla conformità edilizia ed urbanistica, acquisito al prot. prov.le n. 88013 del 12.10.2015, da cui risulta quanto segue: *"considerato che la richiesta presentata riguarda attività ricadente in ambito rurale di cui all'art. 67 delle Nda vigenti e non comporta modifiche edilizie alla struttura dell'impianto produttivo già esistente e autorizzato con Condono Edilizio di cui alla pratica 11829/COND/84 e Concessione in sanatoria n. 11977 del 14/11/1990 per "UN CAPANNONE PER ATTIVITA' ARTIGIANALE E COMMERCIALE; UTILIZZO DEL PIAZZALE PER L'ATTIVITA'" oltre a nostro precedente Parere conformità per Emissioni in atmosfera per MODIFICA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DA ATTIVITA' DI MACINAZIONE ROTTAMI di cui alla pratica 1/STPA/2005 PGN 46615 del 29/12/2004 si esprime parere di compatibilità edilizio urbanistica per l'insediamento esistente"*;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 140 del 13.02.2012;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria trasmessa con nota acquisita dalla Provincia di Forlì-Cesena al prot. prov.le n. 9152 del 09.03.2016, in scala 1:200, a firma del Geom. M.A. Antonucci.

PRESCRIZIONI

- A) La ditta **ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli**, con sede legale in Comune di Cesena (FC) – Via Pavirana n. 2296, è **iscritta** al registro delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- B) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena (FC) – Via Pavirana n. 2296**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
3.1 - Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190118, 190102, 191202, 200140; cascami di lavorazione: 100299, 120199	R13-R4	200	3.000	3.000
3.2 - Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140; cascami di lavorazione: 100899, 120199	R13-R4	100	1.800	1.800
5.1 - Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	200	2.000	---
5.6 - Rottami elettrici ed elettronici	160216, 160214, 200136, 200140	R13	1	2	---
5.7 - Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	10	100	---
5.8 - Spezzoni di cavo di Cu ricoperto	160122, 160118, 160216, 170401, 170411	R13	20	200	---
5.16 - Apparat, apparecchi elettrici, elettrotecnici	110114, 110206, 110299, 160214, 160216, 200136	R13	20	200	---
5.19 - Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo	160214, 160216, 200136	R13	400	1.500	---

- C) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- D) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- E) I rifiuti costituiti da rottami di **ferro, acciaio e alluminio** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) del Consiglio 31.03.2011 n. 333 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale Regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza

di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo Regolamento.

- F) I rifiuti costituiti da rottami di **rame** avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 della Commissione del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale Regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento.
- G) La ditta è tenuta a **comunicare** tempestivamente alla Provincia di Forlì-Cesena e ad Arpae-SAC di Forlì-Cesena **ogni variazione** riguardante le certificazioni attestanti la conformità al **Regolamento (UE) n. 333/11** e al **Regolamento (UE) n. 715/13** (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.).
- H) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- I) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- J) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14 (ex D.Lgs. 151/05), a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- K) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 10/08/2015 (PG N 72012 del 24/08/2015) intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo scarico di **ACQUE REFLUE DOMESTICHE** provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via PAVIRANA n. 2296

Visti:

- il vigente “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	ELLE ELLE SNC DI LA PORTA MARIANO E FIGLI.
Ubicazione insediamento	VIA PAVIRANA n. 2296
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	Fosso stradale
Dimensionamento impianto	8 abitanti equivalenti
Impianti di trattamento	FOSSA IMHOFF DA 8 P. E FILTRO BATTERICO DA 8 P.

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

L'immissione avviene in fosso stradale all'altezza del n. civ. 2296 di via PAVIRANA con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 10/08/2015;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”

del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente “*Benestare allo scarico*” in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l’adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un’adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell’azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell’insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune di Cesena si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente benestare per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.